



## **DELIBERA N. 44**

### **X CONDOLUCI / TIM X (KENA MOBILE) (GU14/173787/2019)**

#### **Corecom Calabria**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Corecom*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Co.Re.Com Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;



DATO ATTO del temporaneo impedimento dell'Organo collegiale a deliberare, in conseguenza delle dimissioni di uno dei suoi componenti;

RAVVISATA la necessità, allo stato, di assicurare il prosieguo dello svolgimento dell'attività amministrativa di questo organismo;

DATO ATTO della deliberazione n. 26 del 27 luglio 2016 con cui è stata conferita al Direttore la delega ad adottare i provvedimenti di rigetto/inammissibilità/archiviazione delle istanze;

VISTA l'istanza di X CONDOLUCI del 13/09/2019 acquisita con protocollo n. 0388228 del 13/09/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante ha rappresentato: “ Il 9.03.2018 lo scrivente richiedeva formalmente l'attivazione della nuova linea telefonica (Tim Smart Fibra, ordine EC-103162X) in X Via X al n. X. Ad oggi da parte della società Tim nulla è pervenuto in merito allo stato di avanzamento della pratica, e quello che più conta nessuna informazione è pervenuta allo scrivente sui tempi previsti per l'attivazione della linea telefonica. A nulla è valso il reclamo e costituzione in mora inviato 24.07.2018 rimasto senza riscontro alcuno”, e ha chiesto: 1. l'indennizzo per mancata attivazione del servizio; 2. l'indennizzo per la mancata risposta al reclamo; 3. il giusto indennizzo per la violazione degli obblighi informativi - Quantificazione dei rimborsi o indennizzi richiesti in euro 4000.00 - .

Il tentativo obbligatorio di conciliazione è stato esperito il 12 settembre 2019.

### **2. La posizione dell'operatore**

Nel rispetto dei termini procedurali, la resistente ha fatto pervenire la propria memoria difensiva, con documentazione in allegato, eccependo, in via preliminare: “l'inammissibilità della stessa in quanto è già presente Proc. N. 111983 del 16.05.19 avente ad oggetto la stessa problematica, e per il quale la società convenuta ha depositato le proprie memorie difensive. Come già indicato nelle precedenti memorie, gli OL di attivazione risultano annullati in quanto a seguito di verifiche si riscontrava una morosità a carico dell'utente di € 166,46 riferita ad altra utenza telefonica intestata all'utente stesso. L'istante è stato informato tramite comunicazioni inviate a mezzo web, (stesso canale della richiesta di attivazione) ed anche tramite le memorie depositate, relative al precedente procedimento”.



Nel merito, per escludere la propria responsabilità, ha richiamato l'art. 3.2 delle C.G.A., che stabilisce: “nel caso di nuova richiesta di abbonamento da parte di cliente moroso, Telecom Italia può subordinare il perfezionamento del nuovo abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolute”, mettendo in risalto che tale clausola è stata considerata legittima dall'AGCOM, alla luce del provvedimento dell'AGCM, adottato il 21 agosto 2008, n. 18692.

Ha evidenziato, in aggiunta, che non risulta in atti una istanza cautelare (GU5) per l'attivazione dell'utenza, stigmatizzando, altresì, la “pretestuosità” della presente istanza, giacché sono state riproposte le medesime richieste già formulate in quella depositata nel mese di Aprile 2019; nella memoria si legge: “... in tale data aveva già richiesto l'attivazione dell'utenza telefonica, che è oggetto di questa seconda istanza”, precisando ancora: ... con la memoria precedente la società convenuta ha già comunicato le motivazioni relative alla mancata attivazione dell'utenza, e anche a seguito di ciò nessun contatto è pervenuto, né l'istante ha depositato provvedimento d'urgenza, probabilmente perché è a conoscenza del fatto che la morosità esiste e causa ostacolo all'attivazione...”. Per tutto ciò, vista “la pretestuosità” di questa seconda istanza, ha declinato ogni responsabilità, chiedendo il rigetto integrale della domanda, giacché la mancata attivazione della nuova utenza risulta legittima, per effetto della morosità pregressa dell'utente.

Successivamente, l'istante ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2, del nuovo Regolamento di procedura, delibera n. 203/18/CONS, la propria memoria di replica, con cui, oltre ad insistere nelle richieste già formulate, ha contestato ex adverso le deduzioni della resistente.

### **3. Motivazione della decisione**

Nel caso che ci occupa, si accoglie l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente, poiché la richiesta di indennizzo per mancata attivazione del servizio ha costituito oggetto di una precedente istanza. L'art. 6, comma 4, del Regolamento, stabilisce espressamente che “il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Co.Re.Com. se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 3, comma 2 ...”. Tale norma è confermata dalle Linee Guida, paragrafo II.1.2, approvate con delibera Agcom n. 276/13/CONS. Dunque, se l'istanza presentata riguarda esattamente le medesime doglianze fatte valere in una precedente controversia, avente medesime parti, medesima causa petendi, e medesimo petitum, la stessa non è ammissibile, anche se il lamentato disservizio si è protratto per un tempo successivo alla già emanata delibera del Co.Re.Com. non trattandosi di fatto nuovo.

Nel caso de quo questo Organismo, si è già pronunciato con determinazione direttoriale del 17 aprile 2020, proc. n. 111983, di conseguenza, oltre alle norme sopra citate trova applicazione il principio del “ne bis in idem”, mutuato dalla disciplina civilistica. Difatti, le due istanze di definizione delle controversie, pur essendo state prodotte separatamente, sono dirette allo stesso risultato.



Ne consegue che il vizio procedurale è assorbente anche in ordine al merito della domanda.

Per tutto quanto sopra:

PRESO ATTO della proposta di decisione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla Delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 e succ. modifiche e integrazioni ;

## DELIBERA

### Articolo 1

1. il rigetto integrale dell'istanza presentata dal signor Condoluci X nei confronti della società Tim (Kena mobile).
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del citato Regolamento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Reggio Calabria, 29 maggio 2020

PER IL PRESIDENTE

Il Direttore

Rosario Carnevale, avvocato

**Firmato digitalmente  
da**

**Rosario Carnevale**

**O = Consiglio regionale  
della Calabria  
C = IT**